

Omissione di soccorso, persone-cose-animali

L'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza, nei casi di danni a una o più persone, compete (solo) ad ogni utente (quindi, anche semplice pedone) "in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento" (artt. 189, 1° comma, Codice stradale e 593 Codice penale). Alle persone "coinvolte" in un incidente compete sempre l'obbligo di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità, così come le stesse persone dianzi citate devono anche fornire le proprie generalità (predetto art. 189, commi 2-4).

Nel caso di "incidente comunque ricollegabile al comportamento" di un utente della strada "da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, lo stesso ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno". La stessa cosa per le persone "coinvolte" in un incidente dal quale derivino le medesime conseguenze.

L'omissione di soccorso non può, dunque, essere ascritta a persona che abbia solo assistito (magari anche come utente della strada) ad un incidente che abbia causato le dette conseguenze.

L'omissione di soccorso è sempre sanzionata (penalmente, e in via amministrativa, nel caso siano interessate persone, e solo in via amministrativa, e con il solo pagamento delle somme stabilite, in caso vi siano interessati animali delle categorie – non legislativamente identificate! – indicate nella normativa e più sopra riportate).

da *Confedilizia notizie*, gennaio '18

Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.